



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria e Servizi Scolastici

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 17/03/2021

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024

L'anno duemilaventuno nel giorno diciassette del mese di marzo in videoconferenza, alle ore 18:15, si è riunito in modalità di audio videoconferenza, ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica adottato con Delibera CC n. 53 del 23/07/2020 e ss.mm.ii, convocato con apposito avviso, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

| | |
|-----------------------|----------|
| SOTTANI PAOLO | Presente |
| BALDI FABIO | Presente |
| BENINCASA CATERINA | Presente |
| BORDONI ALESSANDRO | Presente |
| COLUCCI ALICE | Presente |
| D' IGNAZI SAMUELE | Presente |
| ESPOSITO MARIA GRAZIA | Presente |
| GEMELLI CLAUDIO | Presente |
| LOTTI LORENZO | Presente |
| RAVEGGI MARCO | Presente |
| ROMITI STEFANO | Presente |
| SCARPELLI ILARY | Presente |
| SECCHI SIMONE | Presente |
| SOTTANI GIULIANO | Presente |
| STECCHI PAOLO | Presente |
| SVELTI MARCO | Presente |
| TEPSICH PAOLO | Presente |

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Scrutatori: Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro, Raveggi Marco.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (articoli dal 234 al 241), che tratta della revisione economica-finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica-finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale il Comune di Greve in Chianti ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Richiamato il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge 23 Agosto 2011 n. 138, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale stabilisce "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili";

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali "

Dato atto che la formazione e l'aggiornamento dell'elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67) il quale stabilisce, fra l'altro, che per ciascun componente dell' Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 235 del Decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.) l'organo di revisione resta in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;
- che con propria deliberazione n. 28 del 22/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominato revisore unico di questo Ente il Dott. Marco Magrini, con scadenza naturale del mandato triennale il giorno 21/03/2021;

Considerato inoltre che, con propria comunicazione di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) questo Ente ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Firenze la scadenza del proprio organo di revisione economico-finanziario e richiesto la convocazione per l'estrazione del nominativo in sostituzione dell'attuale in scadenza;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 17/03/2021

Vista la nota della Prefettura di Firenze assunta al Protocollo dell'Ente in data 01/02/2021 - n.1891 con la quale si comunica la convocazione della seduta per l'estrazione dei nominativi per il giorno 1 marzo 2021

Dato atto che

- con P.E.C. del 1 marzo 2021 prot. n. 3984 la Prefettura di Firenze ha trasmesso al Comune di Greve in Chianti il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica mediante collegamento video, lo stesso giorno, dei nominativi estratti per la nomina di revisore unico dei conti ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) MALTOMINI ANTONIO primo revisore estratto designato per la nomina;
- 2) DELLA ROCCA ROLANDO – 1^a riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
- 3) NATALI ROBERTO – 2^a riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato;

- il soggetto designato per la nomina è stato tempestivamente contattato telefonicamente lo stesso giorno dell'estrazione e informato di essere stato sorteggiato per l'incarico;

- con Pec del 9 marzo 2021 prot. n. 4529 il Comune di Greve in Chianti ha provveduto a richiedere al Dott. Maltomini la disponibilità ad accettare la nomina ed invitata a rendere la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 236 del Dlgs 18/08/2000, n° 267;

- con Pec del 10 marzo 2021 prot. n. 4566 il Dott. Maltomini ha comunicato di accettare l'incarico inviando la documentazione richiesta;

Atteso che:

- l'art. 5, comma 4, del decreto Ministero dell'interno n. 23 del 15/02/2012, attribuisce al Consiglio comunale la nomina dei soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;

- l'articolo 241 del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che *“L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”*;

Considerato che per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al comma 1, stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente;

Dato atto che i limiti massimi del compenso base annuo, così come stabilito dall'art. 241 del D.Lgs. 267/00, sono stati fissati dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25 settembre 1997, dal Decreto Ministeriale del 31.10.2001, dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 e dal Decreto Ministeriale 21.12.2018, quest'ultimo con decorrenza dal 1 gennaio 2019;

Visto l'articolo 1 del Decreto Ministeriale 21.12.2018, il quale stabilisce che :

“1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 17/03/2021

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.”;

Ritenuto opportuno corrispondere al suddetto componente l'organo monocratico di revisione il compenso annuo previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 21/12/2018 nell'importo di euro 12.890,00 oltre IVA dovuta in ragione di legge e contributi previdenziali a carico dell'Ente, senza applicazione delle eventuali maggiorazioni;

Visto l'art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che “Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione;

Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Ente Locale, più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;

Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare all'inizio dell'incarico, l'indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell'incarico le eventuali variazioni della stessa;

Visto il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esperita votazione per appello nominale che ha dato il seguente esito:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 17/03/2021

Con 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di nominare, a seguito dell'estrazione a sorte indicata in premessa, quale revisore unico dei conti del Comune di Greve in Chianti per il triennio 2021-2024 il Dott. ANTONIO MALTOMINI;
- 2) Di prendere atto delle dichiarazioni rese dall'interessato in relazione alla insussistenza di motivi di incompatibilità ed inconferibilità per la funzione di Revisore presso il Comune di Greve in Chianti, nonché di non superamento del limite di affidamento degli incarichi stabilito dagli articoli 236 e 238 del D.Leg.vo 267/2000 e dal D.Leg.vo 39/2013;
- 3) Di stabilire il compenso base annuo, entro i limiti massimi previsti dal D.M. 21/12/2018 per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Greve in Chianti, nella misura di euro 12.890,00 oltre IVA e oneri previdenziali a carico dell'Ente, senza applicazione di eventuali maggiorazioni;
- 4) Di precisare che al revisore spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, come di seguito specificato:
 - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
 - nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Ente Locale, più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
- 5) Di fissare la decorrenza dell'incarico del nuovo revisore a far data dal 22 marzo 2021 fino al 21 marzo 2024;
- 6) Di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare all'inizio dell'incarico, l'indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell'incarico le eventuali variazioni della stessa;
- 7) Di ricordare che, ai sensi dell'art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del rimborso al revisore delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito al componente stesso, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- 8) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Comune Servizi Finanziari l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- 9) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
- 10) Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale nei termini previsti dall'art. 234, comma 4 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 17/03/2021

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere considerata la scadenza del precedente mandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria e Servizi Scolastici

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Li, 12.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Li, 12.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 17/03/2021

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Stefano Romiti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto Antonio Maltomini, nato a

, Codice fiscale

in qualità di Revisore

del Comune di Greve in Chianti (FI)

Visto l'art. 236 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:

- 1. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art 2399 del codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
- 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Visto l'art. 238 comma 1 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:

- 1. Salva diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- 2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 Gennaio 1968 n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Visto l'art. 20 del DLGS 08.04.2013 n. 39 che così stabilisce:

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della Pubblica Amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dello stesso art. 20, nonché dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 236 del TUEL;
- il rispetto dei limiti all'affidamento degli incarichi di revisione come previsto dal comma 1 dell'art. 238 del TUEL;
- di non intercorrere in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità al conferimento dell'incarico previste dal DLGS 08/04/2013 n. 39;

SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente al responsabile della prevenzione e della corruzione e al responsabile dei Servizi Finanziari modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione.

San Miniato, 10 marzo 2021



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

Prot. 4529/2021

Alla c.a. Dott. Antonio Maltomini

OGGETTO: Comunicazione esito verbale di estrazione dei nominativi per la nomina del Revisore Unico del Comune di Greve in Chianti - FASCIA 2.

Richiesta disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore Unico del Comune di Greve in Chianti per il triennio 2021/2024.

Richiesta dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità o di altri impedimenti di cui all'art. 236 del T.U.E.L. e del rispetto del limite del numero degli incarichi previsto dall'art. 238 del T.U.E.L..

Egregio Dott. Maltomini,

La presente, come da anticipazioni telefoniche per comunicarVi formalmente che il giorno 1 del mese di Marzo dell'anno 2021 alle ore 9.30 presso la sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, in seduta pubblica, sono stati estratti i nominativi per la nomina del Revisore Unico del Comune di Greve in Chianti – FASCIA 2 –, e lei, come risulta da verbale trasmesso con nota prot. 32928 della Prefettura U.T.G. di Firenze, è il **1° nominativo estratto MALTOMINI Antonio, designato per la nomina.**

Si invita pertanto la S.V. a voler cortesemente comunicare con tempestività al Comune di Greve in Chianti la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024 allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità o di altri impedimenti di cui agli artt. 235 – 236 del T.U.E.L.;
- b) dichiarazione del rispetto del limite del numero degli incarichi previsto dall'art. 238 del T.U.E.L.;
- c) dichiarazione del permanere del possesso dei requisiti e dei dati attestati al momento di iscrizione all'Elenco dei revisori dei Conti
- d) copia di un documento di identità personale in corso di validità.

Ai fini della determinazione del compenso, si precisa che esso sarà determinato con delibera di nomina consiliare in base ai criteri dell'art. 241 del T.U.E.L., tenuto conto della fascia demografica di appartenenza del Comune di Greve in Chianti fra i “Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti”.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SINDACO
Paolo Sottani

Greve in Chianti, 9 marzo 2021